

DECRETO DEL FARE E TURISMO

L'ITER AUTORIZZATIVO EDILIZIO NON RIGUARDA CHI UTILIZZA L'AUTOCARAVAN PER IL TURISMO ITINERANTE

di Evandro Tesei

Per evitare micidiali confusioni, ricordiamo che il Decreto del Fare non ha compromesso in alcun modo la libertà di coloro che utilizzano l'autocaravan per viaggiare; ha solo chiarito che *occupare in via continuativa* (e non meramente temporanea) la piazzola di un campeggio o di una qualsiasi struttura ricettiva all'aria aperta con un'autocaravan o una caravan costituisce *'intervento di nuova costruzione'* come tale subordinato a un iter autorizzativo normativamente previsto. In realtà ciò poteva dirsi anche prima dell'entrata in vigore del Decreto del Fare. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto necessario fare espresso riferimento alle strutture ricettive forse nell'intento di arginare un fenomeno dilagante che, come vale ribadire, era da considerarsi illecito già prima.

Per i proprietari e/o gestori di campeggi che non avevano sinora compreso le regole già previste dalle norme in materia di edilizia, a questo punto è di chiarezza cristallina: posizionare in via continuativa una casa mobile, un'autocaravan o una caravan su una piazzola costituisce un *'intervento di nuova costruzione'*. Per fare chiarezza occorre ricordare che l'art. 41, comma 4 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 ha modificato l'articolo 3, comma 1, lettera e 5) del D.P.R. n. 380/20011 (testo unico in materia edilizia).

PRIMA DELLA MODIFICA

La norma qualificava interventi di nuova costruzione: ***l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.***

DOPO LA MODIFICA

La norma qualifica interventi di nuova costruzione: ***l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti.***

